

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-7107 del 19/12/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla MZ ASPIRATORI S.p.A. per impianto destinato ad attività di fabbricazione aspiratori industriali ubicato in via Certani n. 7 e Via Menghini n. 8, c.a.p. 40054, Comune di Budrio (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7404 del 18/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciannove DICEMBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla MZ ASPIRATORI S.p.A. per impianto destinato ad attività di fabbricazione aspiratori industriali ubicato in via Certani n. 7 e Via Menghini n. 8, c.a.p. 40054, Comune di Budrio (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla MZ ASPIRATORI S.p.A. (C.F 03743480372, P.IVA 01632311203) per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione aspiratori industriali sito a Budrio, in via Certani n. 7 e Via Menghini n. 8, c.a.p. 40054, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2024-546 del 31/01/2024, con scadenza di validità in data 7/2/2039, e rilasciato dal S.U.A.P. Terre di Pianura con provvedimento Prot. 3209 del 08/02/2024, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM ³;
 - b) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Budrio ⁴.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- 2) Revoca la precedente AUA adottata da Arpae con determinazione n. DET-AMB-2024-546 del 31/01/2024, con scadenza di validità in data 7/2/2039, e contestualmente richiede al S.U.A.P. competente di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
- 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente⁵;
- 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶;
- 6) Obbliga la MZ ASPIRATORI S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁷;
- 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La MZ ASPIRATORI S.p.A., C.F 03743480372, P.IVA 01632311203, con sede legale in via Certani n. 7 e stabilimento via Certani n. 7 e Via Menghini n. 8, c.a.p. 40054, Budrio, ha presentato, nella persona del procuratore speciale di MZ ASPIRATORI S.p.A. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 6/6/2024 domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. Terre di Pianura, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con PG/2024/108305 del 12/6/2024, confluita nella **Pratica Sinadoc 22618/2024**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota agli atti di Arpae PG/2024/159480 del 04/09/2024, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- L'Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota agli atti di Arpae PG/2024/213380 del 25/11/2024, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. competente il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- Il Comune di Budrio con propria nota Prot. 34382 del 28/11/2024, agli atti di Arpae con PG/2024/217030 del 29/11/2024, ha trasmesso il nulla osta acustico di propria competenza.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto della dichiarazione del tecnico incaricato dalla MZ ASPIRATORI S.p.A. allegata alla citata domanda che attesta la presenza di soli

scarichi di tipo domestico convogliati in pubblica fognatura (pertanto sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸ ammontano a € 596,00 come di seguito specificato:

All.A - modifica sostanziale emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296,00;

All.B - impatto acustico cod.tariffa 8.5.5 pari a € 300,00.

Bologna, data di redazione 18/12/2024

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁹ In virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto MZ ASPIRATORI Srl
comune di Budrio - via Certani n° 7, via Menghini n° 8

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di aspiratori industriali svolta dalla società MZ ASPIRATORI Srl nello stabilimento posto in comune di Budrio, via Certani n° 7 e via Menghini n° 8 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società MZ ASPIRATORI Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA

Portata massima	18000	Nm ³ /h
Altezza minima	9	m
Durata massima	10	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale) ...	50	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: a umido

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E5
PROVENIENZA: GRANIGLIATURA

Portata massima	15000	Nm ³ /h
Altezza minima	9	m
Durata massima	10	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E12
PROVENIENZA: FORNO DI COTTURA – VERNICI IN POLVERE

Portata massima	2000	Nm ³ /h
Altezza minima	9	m
Durata massima	3	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale) ...	50	mg/Nm ³
---	----	--------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E13
PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA IN POLVERE

Portata massima	18000	Nm ³ /h
Altezza minima	9	m
Durata massima	10	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3	mg/Nm ³
------------------------------	---	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E16**PROVENIENZA: SABBIATURA**

Portata massima	30000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	10 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E17**PROVENIENZA: GRANIGLIATURA 2**

Portata massima	12000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E18**PROVENIENZA: SALDATURA E TAGLIO**

Portata massima	7300 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI A01 – A02 – A03 – A04 – A05 – A06

PROVENIENZA: IMPIANTI TERMICI CIVILI A METANO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2

diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APAM). In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici

esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica,	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Temperatura e pressione di emissione	sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso

costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

Qualora in fase di analisi si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E17, E18 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;

- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E17, E18, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque

per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al

ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 6/6/2024.

Pratica Sinadoc 22618/2024. Documento redatto in data 18/12/2024.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della MZ ASPIRATORI S.p.A. ubicato in via Certani n. 7 e Via Menghini n. 8, c.a.p. 40054, Comune di Budrio (BO).

ALLEGATO B

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società MZ ASPIRATORI S.p.A. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica del Comune di Budrio.
2. Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto di Pianura PG/2024/213380 del 25/11/2024.
3. Visto il parere/nulla osta acustico del Comune di Budrio con nota Prot. 34382 del 28/11/2024.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Budrio, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto di Pianura PG/2024/213380 del 25/11/2024, con parere favorevole/nulla osta acustico Prot. 34382 del 28/11/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM con PG/2024/213380 del 25/11/2024). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato **B** al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;

3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 6/6/2024.

Elaborato “Valutazione di impatto acustico previsionale” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 17/5/2024 dal sig. Stefano Boschi, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla MZ ASPIRATORI S.p.A. relativamente all'impianto in oggetto (PG/2024/108305 del 12/6/2024).

Pratica Sinadoc 22618/2024. Documento redatto in data 18/12/2024



**Comune
di Budrio**

Settore Sviluppo del territorio
Ufficio Servizio Ambiente, Urbanistica e Patrimonio
Indirizzo fisico Piazza Filopanti n. 1
Tel +39 051-6928212
Mail ambiente@comune.budrio.bo.it

CLASSIFICAZIONE 06/09 - 2024/8

PROTOCOLLO N. 34382/2024 DEL 28/11/2024

Alla cortese attenzione di

**SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
UNIONE TERRE DI PIANURA**

suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

**OGGETTO: DOMANDA PER MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI
SENSI DEL DPR 59/2013 – DITTA: M.Z. ASPIRATORI – S.P.A. CON SEDE IN VIA
CERTANI N. 7 LOC. CENTO DI BUDRIO PER LO STABILIMENTO SITO NEL
COMUNE DI BUDRIO (BO), VIA CERTANI N. 7 ED IN VIA MENGHINI N. 8 -
PRATICA SUAP N. 13152/2024 – NULLA OSTA ACUSTICO COMUNE DI BUDRIO**

In riferimento al parere rilasciato da Arpae sulla matrice rumore ed acquisito agli atti con P.G. n. 34098/2024 del 26/11/2024, siamo con la presente a comunicare il nulla osta del Comune di Budrio tenendo conto delle seguenti prescrizioni:

- a) in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;
- b) in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;
- c) qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo della sorgente sonora descritta nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico;
- d) l'attività sia svolta esclusivamente nel periodo diurno e tutte le sorgenti sonore/impianti siano fermi/spenti in periodo notturno.

Distinti saluti

L'istruttoria tecnica è stata eseguita dalla Geom. Nadia Greggio a cui si potrà rivolgere per eventuali informazioni o chiarimenti. Tel. 051/6928212

**La Responsabile del Servizio Ambiente,
Patrimonio e Urbanistica BIGONI MICHELA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L. n. 82/2005 e s.m.i.)



**Comune
di Budrio**

Settore Sviluppo del territorio
Ufficio Servizio Ambiente, Urbanistica e Patrimonio
Indirizzo fisico Piazza Filopanti n. 1
Tel +39 051-6928212
Mail ambiente@comune.budrio.bo.it

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MICHELA BIGONI il 28/11/2024 10:41:55
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE: 2024 / 34382 del 28/11/2024



S. Giorgio di Piano, 15/11/2024

Sinadoc 22618/2024

Comune di Budrio
Ufficio ambiente
PEC: comune.budrio@cert.provincia.bo.it

SUAP Terre di Pianura
c.a. Monica Blasi
PEC: suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Unità AUA ed acque reflue
c.a. Pier Luigi Bernardi

OGGETTO: Domanda per modifica dell'autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013.
Ditta: **M.Z. ASPIRATORI S.p.a.** con sede legale in via Certani n. 7, loc. Cento, Budrio
per lo stabilimento sito in Comune di Budrio (BO), via Certani n. 7 e in Via Menghini n. 8. - Trasmissione contributo per nulla-osta acustico. Pratica Suap n.13152/2024

In riferimento all'oggetto, presa visione della documentazione presentata si rileva quanto segue. Con la presente istanza viene richiesta modifica sostanziale di AUA rilasciata da ARPAE con DET-AMB-2024-546 del 31/01/2024 e dal SUAP competente con Prot. 3209/2024 del 08/02/2024 per modifiche sostanziali alla matrice emissioni in atmosfera e impatto acustico. Il contributo istruttorio per la matrice emissioni in atmosfera è stato già trasmesso con comunicazione separata (PG/2024/159480 del 04/09/2024).

Il presente contributo istruttorio è riferito alla sola matrice rumore.

Presa visione della relazione denominata *“Valutazione previsionale di impatto acustico previsionale”* redatta da TCA¹, Revisione N. 01/2024 del 17 maggio 2024, si rileva quanto segue.

L'azienda svolge l'attività di fabbricazione aspiratori industriali, in particolare nello stabilimento in oggetto vengono svolte lavorazioni di lamiere metalliche attraverso attività meccaniche quali sabbiatura e verniciatura. In questo stabilimento sono svolte le fasi finali di realizzazione dei prodotti provenienti dagli stabilimenti in via Trebbi 16-18-20 e via Giordani 10.

¹ Trattasi del tecnico in acustica Per. ind. Stefano Boschi iscritto al n° 5448 dell'elenco Enteca.



Rispetto a quanto precedentemente autorizzato, la ditta intende:

- installare una nuova granigliatrice con nuovo impianto di aspirazione e filtrazione denominato emissione E17;
- Installare una nuova attività di saldatura al cui servizio verrà previsto il nuovo impianto di aspirazione denominato emissione E18.

Nel dettaglio l'indagine acustica condotta dal TCA mira ad analizzare lo **stato di fatto (ante-operam)** dove non sono presenti le future sorgenti sonore fisse esterne, in modo da verificare il livello del rumore ambientale già in essere prodotto dall'azienda e la sua compatibilità acustica in termini di rispetto del valore limite di immissione assoluto ai confini di proprietà (clima acustico di zona) e dei valori limite di immissione assoluto e differenziale ai ricettori individuati; successivamente dovrebbe analizzare lo **stato di progetto (post-operam)** facendo una valutazione previsionale del rumore ambientale, considerando l'inserimento dei nuovi impianti di aspirazione **funzionanti solamente nel periodo diurno**.

La compatibilità acustica dell'intervento è vincolata al rispetto di tutti i limiti di zona assoluti e differenziali ai sensi della normativa vigente.

Al fine di definire il livello di rumorosità prodotto dall'attività il TCA ha adottato la seguente metodologia:

- Riconoscimento del livello di rumore residuo in base alle valutazioni effettuate in sito mediante strumentazione (rilievi fonometrici eseguiti in data 02/04/2024 nelle normali condizioni di funzionamento dell'azienda) e posizionamento del microfono nei punti di misura individuati nella citata VPIA (8 punti di misura, di cui 6 sul confine e 2 di simulazione ricettori abitativi), per la rilevazione dell'attuale clima acustico caratterizzante l'area e del rumore residuo dell'area (periodo diurno).
- Calcolo del livello di rumore ambientale al ricettore più vicino individuato (distante circa 50 m dai nuovi punti di emissione) con le sorgenti in funzione al massimo rendimento, tramite l'utilizzo della formula di calcolo in cui l'attenuazione che si produce all'aumentare della distanza tra sorgente e ricevitore è dovuta alla **divergenza geometrica** delle onde, supposto il comportamento delle sorgenti puntiformi (propagazione delle onde sferiche).
- Il TCA ha provveduto a verificare il rispetto di tutti i limiti previsti (valore limite assoluto di immissione di zona e valore limite differenziale).

Il Comune di Budrio ha predisposto, così come evidenziato dal TCA, la zonizzazione acustica del proprio territorio comunale, classificando la zona oggetto della valutazione come "*Classe IV² – Aree di intensa attività umana*", nella stessa classe sono situati i due ricettori individuati per la simulazione. Il ricettore più vicino al confine Est, per il quale sono stati eseguiti i calcoli di propagazione delle onde dalle due nuove sorgenti, risulterebbe essere in classe V.

In riferimento a tali nuove sorgenti sonore descritte dal TCA in particolare viene riportato **per E17** un livello di pressione sonora a un metro di distanza inferiore a:

80 dB(A) sull'elettroaspiratore
75 dB(A) sul filtro
77 dB(A) alla bocca del camino di emissione

² Valori limite assoluti di immissione: **65 dB(A) diurno (06.00-22.00)**; **55 dB(A) notturno (22.00-06.00)**.



(dati ipotizzati dal TCA per analogia a impianti simili per filtrazione, portata e diametro del camino).

Per **E18** un livello di pressione sonora a un metro di distanza inferiore a:

72 dB(A) sull'elettroaspiratore

69 dB(A) alla bocca del camino di emissione

(dati ipotizzati dal TCA per analogia a impianti simili per filtrazione, portata e diametro del camino).

Dai calcoli effettuati dal TCA mediante **attenuazione per divergenza geometrica** delle onde, supposto il comportamento delle sorgenti puntiformi con propagazione delle onde sferiche, risulta per E17 sul confine più vicino (a circa 12 metri) un livello di pressione sonora di circa 61,0 dB(A), mentre sull'abitazione più vicina individuata (a circa 51 metri) risulta un livello in facciata di circa 48,4 dB(A). Sempre secondo il calcolo per divergenza, effettuato dal TCA, in riferimento ad E18 sul confine più vicino (a circa 12 metri) risulta un livello di di pressione sonora di circa 52,2 dB(A), mentre sull'abitazione (a circa 48 metri) risulta un livello sulla facciata di circa 40,1 dB(A), ne deduce pertanto che non si prevede un aumento dell'impatto acustico prodotto dall'azienda.

Infatti i valori previsti al ricettore abitativo più vicino al confine Est (dove verranno collocati i futuri impianti) risultano inferiori a 50 dB(A), livello minimo al di sotto del quale ogni effetto del rumore ambientale nel periodo diurno è da ritenersi trascurabile, secondo quanto correttamente riportato dal TCA in riferimento al DPCM 14/11/97, art. 4 punto 2, comma a.

In riferimento ai confini aziendali il TCA evidenzia il rispetto dei limiti prescritti per la Classe IV, evidenziando come il punto di misura 4, che risulta prossimo al valore limite prescritto, sia stato valutato all'interno del confine aziendale e non oltre il confine (oltre il muro di separazione) ottenendo quindi una valutazione peggiorativa. In riferimento ai ricettori usati per la simulazione il TCA evidenzia il rispetto di limiti sui ricettori proposti, sottolineando come, in entrambe le situazioni simulate, risultavano di difficile percezione i rumori derivanti dalle attività aziendali che venivano mascherati dal rumore indotto dalle infrastrutture stradali presenti nel comparto.

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, l'istruttoria tecnica è **favorevole** nel rispetto delle **seguenti prescrizioni**:

- a. *in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;*
- b. *in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*
- c. *qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo della sorgente sonora descritta nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico;*
- d. *l'attività sia svolta esclusivamente nel periodo diurno e tutte le sorgenti sonore/impianti siano fermi/spenti in periodo notturno.*



Il presente contributo tecnico è stato redatto dal tecnico Antonella Fatone³.

Distinti saluti.

***L'Incarico di Funzione del Distretto di Pianura-Imola
dott.ssa Federica Forti***

(Documento firmato digitalmente)

³ TCA iscritto nell'elenco ENTECA al numero di Iscrizione Elenco Nazionale n. 12567.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.